

## Commenti alla bozza per la consultazione dell'OIC 15 Crediti

---

- **Paragrafo 31 “concetto di rilevanza” (art. 2423 comma 4 del codice civile).**

Il concetto di *rilevanza*, utilizzato come driver per identificare i crediti da valutare con il criterio del *costo ammortizzato*, potrebbe nascondere non poche difficoltà in ambito di applicazione; parrebbero infatti richiamati i principi di *veridicità* e *correttezza* del bilancio di esercizio e con essi la complessa materia relativa alle “false comunicazioni sociali” (c.d. falso in bilancio).

Riterrei quindi opportuno estendere la disciplina del *costo ammortizzato* a tutti i crediti, siano essi *commerciali* o *finanziari* e sia *entro* che *oltre i 12 mesi*, per semplificare ma anche e soprattutto per evitare disparità di valutazione dei crediti tra due società, per esempio, qualora fossero poste a confronto; infatti se una società applicasse il criterio del *costo ammortizzato* e l'altra no si violerebbe il principio di *comparabilità* dei bilanci di esercizio.

- **Paragrafo 44 “società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro imprese”.**

Sulla base del rispetto del summenzionato principio di *comparabilità* sarebbe opportuno non lasciare, alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese, la facoltà di non applicare il criterio del *costo ammortizzato*.

- **Tecniche di calcolo.**

Sarebbe interessante dare indicazioni più dettagliate sulle modalità di calcolo di:

- A) Attualizzazione
- B) Scorporo di componenti finanziarie
- C) Tasso Interno di Rendimento

Si potrebbero fornire sia una breve guida operativa all'utilizzo delle funzioni matematiche offerte dai fogli di calcolo tipo excel (funzioni TIR, VAN) sia tools excel ad hoc preimpostati, nei quali è necessario solo aggiornare i dati per ottenere i valori richiesti.

- **Finanziamenti infruttiferi e principio di derivazione contabile/fiscale.**

Ritengo che si dovrebbe analizzare, nella bozza per la consultazione non vi è traccia, la casistica relativa ai *finanziamenti infruttiferi* (solitamente intercompany) dai quali, secondo la ratio su cui poggia il criterio del *costo ammortizzato*, si dovrebbero scorporare gli interessi attivi impliciti.

In questa eventualità però sarebbe opportuno anche valutare le criticità che si creerebbero con la disciplina del *Transfer Pricing*. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con sentenza n. 27087 del 19.12.2014, che i *finanziamenti infruttiferi* non rilevano ai fini *Transfer Pricing* e tale interpretazione sembra estesa, per inesistenza della componente reddituale ossia dell'interesse, a tutte le tipologie di finanziamento simili.

Poichè vige uno stretto rapporto tra fenomeno aziendale, rilevazione contabile e rilevazione fiscale sembrerebbe anomalo, se non curioso, trovarsi nella condizione di scorporare e esporre in contabilità interessi attivi relativi ad un finanziamento intercompany e non sottoporlo ai normali test del *Transfer Pricing*.

Premesso che ad oggi il legislatore ha stabilito che gli effetti dei nuovi criteri contabili non debbano rilevare anche ai fini fiscali mi aspetto, come già successo con l'adozione degli

IAS/IFRS in Italia circa un decennio fa, che presto si faccia marcia indietro e si ripristini, anche in questo nuovo ambito, il corretto principio di “*derivazione*” delle componenti fiscali da quelle contabili, senza nessuna deroga o esimente.

Pasquale Anatriello